

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(Nn. 453 e 73-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE GATTO Eugenio)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Istituzione del patrocinio statale per i non abbienti (n. 453)

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

di concerto col **Ministro del Tesoro**

e

Istituzione del patrocinio statale per i non abbienti (n. 73)

(Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento)

d'iniziativa dei senatori **PETRONE, TERRACINI, LUGNANO, PELLEGRINO,
PETRELLA, SABADINI e VENANZI**

Comunicata alla Presidenza il 27 aprile 1973

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 453 presentato dal Ministro di grazia e giustizia di concerto col Ministro del tesoro « Istituzione del patrocinio statale per i non abbienti », che pure presentava taluni aspetti accettabili, è stato notevolmente modificato dalla Commissione giustizia, per cui ritengo non inutile una sia pur breve relazione che ne sottolinei gli aspetti di modernità, di giustizia e di civiltà.

È opportuno aggiungere che nella discussione del disegno di legge la Commissione ha tenuto presente anche il testo del disegno di legge n. 73 « Istituzione del patrocinio statale per i non abbienti » presentato dai senatori Petrone, Terracini, Lugnano, Pellegrino, Petrella, Sabadini e Venanzi, che riproduceva il testo del disegno di legge che era stato approvato dalla Commissione giustizia del Senato nella V legislatura, testo che, per la fine prematura di detta legislatura non aveva potuto completare il suo corso.

Non ritengo di soffermarmi sulle modifiche di forma o di dettaglio, per non appesantire troppo la relazione: cercherò in una prima parte di dare, per quanto mi sarà possibile, una idea della struttura del disegno di legge, illustrando e sottolineando le colonne portanti dell'edificio costruito: in una seconda parte cercherò invece di dare una breve illustrazione delle nuove e più importanti disposizioni del disegno di legge stesso.

Credo si possa dare una idea della struttura del disegno di legge che viene sottoposto alla vostra approvazione rispondendo ad alcuni interrogativi che cercheremo di porre nello stesso ordine in cui il disegno di legge ha cercato di dare agli stessi una risposta.

Che cosa si è voluto fare col disegno di legge in esame?

Vi risponde in modo preciso l'articolo 1: si è istituito il patrocinio a spese dello Stato per assicurare ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

Uno stato moderno e civile, così come offre al non abbiente la possibilità di salvaguardare e curare la propria salute, deve dargli la possibilità di soddisfare, per quanto possibile, la propria sete di giustizia.

La salute e la giustizia sono le due più grandi aspirazioni degli uomini: porre tutti, anche i non abbienti, in una condizione, per quanto possibile, di parità di fronte a queste due fondamentali esigenze dell'uomo è opera di civiltà da un lato ed attuazione degli obblighi costituzionali dall'altro.

È da osservare che si è cercato per quanto possibile ed in relazione alla situazione del nostro Paese, di soddisfare il precetto costituzionale, non solo attuando il criterio di un patrocinio totale a spese dello Stato, in relazione al grado di non abbienza, ma accogliendo anche quello di un patrocinio parziale a spese dello Stato, che si basa su una diversa misura di non abbienza quando « considerata l'importanza della lite e l'entità degli oneri processuali, è prevedibile che le spese della difesa non siano sopportabili dall'istante (art. 2) » norma che sta a dimostrare la volontà dello Stato che la attesa di giustizia del cittadino possa essere esaudita anche nei casi più gravi, complicati e costosi.

Tale volontà dello Stato di incontrare in limiti di civiltà l'attesa di giustizia del cittadino risulta pure dall'ampiezza dell'articolo 3 per il quale l'ammissione alla difesa ha luogo « nei giudizi civili penali ed amministrativi, di competenza del giudice ordinario o di giurisdizioni speciali e negli affari di volontaria giurisdizione ».

Chi giudica la ammissione del non abbiente al patrocinio a spese dello Stato?

È questa la seconda domanda alla quale risponde il disegno di legge e vi risponde istituendo (artt. da 5 a 11) presso i vari organi giudiziari od amministrativi una o più commissioni composte di tre membri.

È opportuno sottolineare che queste commissioni hanno tutte una importantissima caratteristica in comune e cioè che esse sono composte da un magistrato in attività di servizio od a riposo e da due avvocati e

che il presidente della commissione viene nominato dalle commissioni medesime.

La Commissione ha ritenuto che questo sia uno dei punti qualificanti della legge.

In uno Stato pluralistico, come è e sempre più deve essere quello in cui noi viviamo, bisogna dare fiducia ai cittadini ed alle organizzazioni che essi si creano e nelle quali si disciplina la loro attività.

Sarebbe stato contrario a questi principi ed avvilente per i cittadini-avvocati che in una legge ove essi sono i protagonisti, le commissioni fossero a maggioranza composte da magistrati o per dettato di legge presiedute da un magistrato.

A prescindere dai risultati che il controllo di organi dello Stato, magistrati o no, può dare od aver dato nei casi in cui è stato istituito, noi neghiamo che per principio si debba aver fiducia nel cittadino-burocrate e non nel cittadino che non sia dipendente dallo Stato.

Ogni categoria, anche se culturalmente modesta, ha il diritto in una società pluralistica — se tale vuol essere qualificata — quanto meno ad un minimo di autonomia, e difatti su questo punto continua, viva e vittoriosa è la lotta sindacale.

Mantenere categorie ad alto livello di cultura e ad alto senso di responsabilità come quella degli avvocati in una specie di sudditanza verso un'altra categoria — nella specie quella pur molto rispettabile dei magistrati — è contrario ai principi ed offensivo ove non esista reciprocità: è spiegabile solo con una concezione autoritaria ed accentratrice dello Stato che è proprio quella che la nostra democrazia vuole e deve modificare.

La Commissione giustizia in questo disegno di legge è passata dalle facili parole ai lodevoli fatti.

Sarebbe veramente grave che proprio agli avvocati — che non sono i facitori di procedure — ma prima di tutto e innanzi a tutto i difensori della libertà e dei diritti del cittadino contro ogni arbitrio, compresi quelli determinati dallo straripare del pubblico potere, si venisse a limitare e regolare l'autonomia con controlli ed interferenze estranee, come il disegno di legge

n. 453 prevedeva. Una simile disciplina, solo che un po' si rifletta, è radicalmente contraria al fondamento della democrazia ed alla concezione della libertà.

Quali effetti produce l'ammissione alla difesa dei non abbienti?

Essi sono previsti negli articoli 12 (per l'ammissione alla difesa totale) e 13 (per l'ammissione alla difesa parziale) 14 e 15 della legge.

Riteniamo di dovere in tali articoli sottolineare solo lo sforzo che viene fatto per una effettiva parificazione delle possibilità di difesa della parte non abbiente alla parte abbiente (come ad esempio attraverso le anticipazioni o i rimborsi che lo Stato fa anche a consulenti tecnici e periti di parte ecc.).

Quali sono le condizioni per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato?

Gli articoli 16 e 17, che trattano questa materia, sono stati fra i più discussi di tutto il disegno di legge e sono fra gli articoli qualificanti del nuovo testo proposto dalla Commissione.

« Stato di non abbienza » e « non manifesta infondatezza delle ragioni della parte istante » sono due pilastri su cui poggia la ricerca, che si potrà giudicare più o meno positivamente effettuata, ma che non si può negare che emerga dal nuovo testo del provvedimento che viene proposto, per dare la possibilità al non abbiente di ottenere una giustizia la più vicina possibile a quella dell'abbiente.

Non si è avuta discussione sulla formula astratta « stato di non abbienza » che era contenuta anche nel progetto governativo, quanto sugli estremi necessari per l'esistenza o meno di detto stato.

Noi riteniamo in verità di poter tranquillizzare coloro che esprimono le loro preoccupazioni — certo degne di ogni rispetto — relativamente alla dimensione finanziaria della legge, per essere stati accettati dalla Commissione i limiti di reddito annuo rispettivamente di 2 e di 3 milioni al netto

dalle « imposte, tasse, contributi previdenziali ed assistenziali, premi di assicurazione sulla vita, quote di aggiunta di famiglia od assegni familiari », per l'ammissione al beneficio del patrocinio totale e parziale, facendo ad essi presenti le seguenti considerazioni:

a) che purtroppo siamo in un periodo in cui occorre abituarsi a dare al denaro il valore che ha e non quello che vorremmo che avesse;

b) che abbiamo introdotto nella legge un criterio nuovo, che ha, se non andiamo errati, almeno sotto l'aspetto formale, qualche equivalente in altre legislazioni, e che è quello delle « risorse di qualsiasi natura ».

Questo criterio è un notevole rimedio per rendere meno sensibile il peso finanziario della legge: basti, d'altronde pensare che in una dizione del genere sono certamente compresi i proventi di un commercio illecito come ad esempio del contrabbando, della prostituzione e via dicendo: nel bene e nel male, nel lecito e nell'illecito le « risorse » sono anche il prodotto di un « arrangiarsi » diffuso nel nostro Paese. Il criterio è destinato certamente a togliere tante preoccupazioni a chi della parte finanziaria della legge si preoccupa, a mio giudizio, al di là di quanto il problema effettivamente comporti;

c) che all'articolo 17 è statuito che « quando la parte che chiede l'ammissione al patrocinio a spese dello stato è persona coniugata si considerano cumulativamente le condizioni di abbenza dei coniugi ».

Poichè la gran parte delle cause vengono fatte da persone non molto giovani e poichè queste sono nella gran parte coniugate, ne viene di conseguenza che la preoccupazione circa il costo finanziario di questa legge non ha veramente ragione di essere.

Dirà piuttosto il rodaggio che anche questa legge farà se le condizioni cumulate degli articoli 16 e 17 non siano troppo fiscali e non vadano in ipotesi rivedute con un po' più di liberalità.

Altro punto di questa parte della legge che merita di essere sottolineato — e che era già contenuto nel progetto governativo — è quello che stabilisce che lo stato di non abbenza è desunto dalla dichiarazione del ri-

corrente o, con le modalità previste, del suo rappresentante legale.

Si è inteso con questa norma dare fiducia, come è doveroso in uno stato democratico, al cittadino, accettandone la dichiarazione; si è però inteso anche, come pure era doveroso, responsabilizzare il cittadino stesso statuendo che la dichiarazione mendace è punita a sensi del codice penale.

È parso eccessivo che qualsiasi mendacio, anche di lieve entità, chiamasse in causa la responsabilità penale, e per questo si è ritenuto, rispondendo ad una esigenza di equità, proporre che la dichiarazione mendace per essere punita a sensi del codice penale debba esser tale « da incidere sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, totale o parziale »

Non si nasconde il relatore, e credo sia presente allo spirito di ognuno, la pericolosità di questa norma che potrebbe anche essere paralizzante della legge. L'esperienza dirà se essa potrà rimanere così come è o se andrà cambiata e come, ma la Commissione ha ritenuto, ed il relatore è con essa totalmente assenziente, che fosse necessario dare fiducia e responsabilità nello stesso tempo al cittadino. Se questo processo — che è processo di educazione e quindi di democrazia — non si inizia mai, mai si arriva a quella che è la meta vera della società democratica: il rispetto e la fiducia nel cittadino.

Per quanto riguarda la « non manifesta infondatezza delle ragioni della parte istante » ritiene il relatore che la norma non vada illustrata, tanto essa si illustra da sè, ma vada invece fortemente sottolineata. Molte sono state le discussioni fatte in Commissione, ma è chiaro che è proprio in questa formulazione, che del resto era stata accettata dalla Commissione giustizia del Senato nella V legislatura, uno dei punti qualificanti di questa legge.

Che cosa bisogna fare per ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato?

A questa domanda ed agli adempimenti burocratici conseguenti rispondono gli articoli da 18 a 24 del disegno di legge, che non

presentano sotto l'aspetto della concezione della legge particolari novità. Non ci intratterremo perciò su questo punto, se non per far presente che qualche osservazione verrà da noi fatta quando prenderemo in esame qualche aspetto tecnico particolarmente interessante degli articoli della legge.

Particolarmente importanti invece gli articoli 25, 26 e 27 della legge che rispondono alla domanda: *qual è la posizione dell'avvocato e del procuratore di fronte alla legge?*

Vari, importanti e talora contrastanti sono i principi che coinvolge la risposta a questa domanda, sulla quale la discussione della Commissione è stata lunga ed appassionante e la decisione unanime.

I principi fondamentali che giocano in questa questione sono i seguenti:

a) perchè vi sia una parificazione di fronte alla giustizia del non abbiente e dell'abbiente, bisogna che anche il non abbiente sia messo in grado di scegliersi il difensore di sua fiducia;

b) perchè la scelta del difensore non sia una mera enunciazione teorica, ma possa avere una qualche effettiva possibilità di realizzarsi, bisogna che il difensore venga adeguatamente pagato e che la difesa del non abbiente venga considerata una funzione obbligatoria;

c) perchè non si crei l'ingiustizia da un lato e la paralisi dell'attività del legale dall'altro, bisogna che le cause vengano — compatibilmente con la facoltà di scelta riconosciuta al non abbiente — equamente distribuite fra i vari avvocati o procuratori;

d) accanto al principio della scelta dell'avvocato o procuratore da parte del non abbiente, bisogna anche tener presente il diritto dell'avvocato o del procuratore a rifiutare o rinunciare all'incarico.

Si vede subito che il conciliare nelle giuste misure questo complesso di principi, taluni nettamente contrastanti, come quello dell'obbligatorietà della difesa e del diritto del difensore a rifiutare l'incarico, non era cosa nè semplice nè facile.

La Commissione, nel sottoporre al Senato l'approvazione delle soluzioni date a questa difficile questione negli articoli citati, ritiene

di aver agito con senso di equilibrio, ferma nella difesa dei principi informatori della legge, ma nello stesso tempo rispettosa della libertà degli avvocati e dei procuratori.

Si è anzitutto stabilito che l'avvocato o procuratore del non abbiente, anche in caso di soccombenza, ha diritto ad essere pagato dallo Stato anche per l'eventuale attività stragiudiziale successiva alla data di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art. 36): si è con ciò tolta di mezzo la giustificazione più valida per il rifiuto o per una minor applicazione nella difesa del non abbiente: lo Stato pagherà secondo le tariffe e pagherà anche l'eventuale attività stragiudiziale.

È appena il caso di osservare che questa è una delle norme fondamentali del disegno di legge e che senza di essa cade tutto il provvedimento perchè la parificazione nella difesa fra abbiente e non abbiente diventerebbe solo una enunciazione di principio, una mera utopia.

Ciò fissato, ed è questa una autentica giusta conquista della categoria, si è stabilito che la difesa giudiziaria dei non abbienti è una funzione obbligatoria per gli avvocati e procuratori (art. 25): onere che — una volta stabilito che il pagamento avvenga secondo le tariffe professionali — sarà per molti avvocati o procuratori gradito e richiesto, ma che nessuno, con tale premessa può ingiustificatamente rifiutare.

A questo punto sorge il conflitto con il diritto al rifiuto o alla rinuncia dell'avvocato o procuratore designato per la difesa del non abbiente: il problema è stato risolto all'articolo 27 nel quale si sono contemperate le due opposte esigenze statuendo che per rifiutare o rinunciare all'incarico occorre un « giustificato » motivo, che viene valutato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine e respingendo così la più rigida impostazione del progetto governativo che richiedeva che il motivo fosse « grave e giustificato ».

Si è in tal modo tenuto fermo il principio, e si è anche, fidando nella coscienza dell'avvocato e nel prudente giudizio del Presidente del Consiglio dell'Ordine, dato uno spazio comprensibile ma non eccessivo alla libertà dell'avvocato.

Tutti chiederanno i grandi avvocati? Le cause si accentreranno nelle mani di pochi legali? Anche a questi interrogativi, ovvi per chi ha conoscenza della vita forense, il disegno di legge dà una risposta che è nello stesso tempo di efficienza e di giustizia e che non lede il principio della scelta del difensore da parte del non abbiente.

L'articolo 25 nel suo ultimo comma risponde « Le nomine sono operate in modo che a ciascun avvocato o procuratore non venga assegnata la difesa di un numero di cause od affari superiore a quello massimo determinato al principio dell'anno dal Consiglio dell'Ordine sulla base dei dati statistici di quello precedente » ed il seguito dell'articolo si preoccupa di salvaguardare anche nel caso che la scelta del non abbiente sia caduta sul nominativo di un difensore che abbia già raggiunto il numero di cause di non abbienti a lui assegnabile, il diritto di scelta di altro difensore.

Questi articoli, che la Commissione ha discusso nei principi informativi e nelle soluzioni adottate con passione e competenza, sono basilari per il buon funzionamento della legge.

Non vi è dubbio che senza una adeguata retribuzione e senza l'effettivo interesse e la positiva valutazione degli avvocati e dei procuratori la legge sarebbe destinata a fallire: noi riteniamo che vi siano nelle norme indicate gli elementi per determinare una valutazione positiva e quindi una felice riuscita della legge: difficili certo i principi da conciliare e le tecniche da escogitare: forse la pratica potrà indicare col tempo opportune modificazioni ma, a parte tali considerazioni, riteniamo che il testo che viene sottoposto sia degno di approvazione.

Chi vigila sulla osservanza dei doveri professionali da parte del difensore del non abbiente?

Vi risponde chiaramente l'articolo 28 dicendo che è il Consiglio dell'Ordine e la norma sembra tanto ovvia che non varrebbe la pena di commentarla se essa non segnasse, rispetto al testo governativo ed ai precedenti

in materia, una novità: quella di togliere il difensore dalla vigilanza del magistrato, che era avvilente ed incredibile ed è giusto che finisca.

Ad un'altra domanda mi pare di dover rispondere prima di passare all'esame di qualche norma particolarmente interessante contenuta negli articoli e cioè: *ha la legge i fondi necessari per far fronte a quanto si propone?*

Diciamo subito che riteniamo che i 500 milioni previsti per il 1973 non possono assolutamente essere indicativi dell'onere finanziario che la legge imporrà allo Stato, ma la osservazione non ha una importanza pratica, perchè si tratta di spesa obbligatoria e quindi si dovrà segnare nel bilancio l'onere effettivo che la legge sarà per determinare.

Rispondendo alle domande che ho posto, ho cercato, onorevoli senatori, di dare una idea architettonica della legge sottoposta alla vostra approvazione: indicare i principi che la animano, le conciliazioni di principi diversi che la Commissione ha dovuto operare, le aspirazioni e le speranze che la legge ha inteso incontrare e la soluzione data ai problemi più gravi: passerò ora ad esporre poche e brevi osservazioni su qualche articolo che merita qualche commento.

* * *

All'articolo 3 il senatore Galante Garrone aveva proposto che l'ammissione alla difesa giudiziaria dei non abbienti fosse estesa anche agli affari stragiudiziali. La Commissione non ha accolto la proposta, ed il relatore è in tale decisione d'accordo con la Commissione in quanto ritiene che il principio — cardine della legge — di una parità per quanto possibile effettiva fra abbiente e non abbiente abbia la sua misura nella legge; perchè tale misura si verifichi è necessario che vi sia un giudizio od un affare sul quale entri come uno dei protagonisti colui che la legge impersona e cioè il giudice. Diverso evidentemente è il caso delle prestazioni stragiudiziali in corso di giudizio, considerate all'articolo 36, in quanto in tale ipotesi vi è già una causa in atto.

Nell'articolo 10, al terzo comma, è disciplinata l'ammissione del patrocinio a spese dello Stato nei giudizi penali. In tali giudizi l'ammissione è fatta « con decreto motivato dal Presidente della corte o del tribunale o dal pretore del luogo in cui si procede ». Nel comma successivo si disciplina tale ammissione durante l'istruzione nelle sue varie forme procedurali e sempre con criteri di semplicità. Al comma quinto si disciplina l'ammissione per le cause di competenza del conciliatore che è disposta dallo stesso conciliatore.

Lo sforzo della Commissione nel disciplinare tutti questi casi è stato quello di rendere le procedure semplici e brevi: spera con questo di aver soddisfatto esigenze effettive di giustizia.

Nell'articolo 12 si ritiene di segnalare la volontà che traspare dall'articolo stesso di creare condizioni effettive di parità fra abbiente e non abbiente: indicativi a questo fine l'anticipazione da parte dello Stato nelle spese sostenute oltre che dai difensori anche « dai consulenti tecnici o periti anche di parte » con il che si è voluto che neppure sotto tale aspetto procedurale vi fosse una situazione di inferiorità nella parte non abbiente.

Nell'articolo 19 viene stabilito che « la commissione, prima di provvedere sulla domanda, ne dà avviso alla parte avversa, la quale nel termine di dieci giorni dal ricevimento dell'avviso, può depositare in segreteria le sue osservazioni ». Con tale sistema si è inteso dar modo alla controparte che lo ritenga di far sentire le proprie ragioni, il che può essere utile al fine del giudizio di « non manifesta infondatezza » che la commissione deve dare, senza però che venga instaurato un contraddittorio, che sarebbe del tutto fuori luogo di fronte al giudizio che la commissione deve emettere.

Degne di nota le disposizioni dell'articolo 20 che stabiliscono che ogni mese venga comunicato all'Intendenza di finanza un elenco nominativo delle persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato e la possibilità di ricorso, in qualunque stato della causa, dell'Intendenza qualora ritenga inesistente lo stato

di non abbienza o mutata la condizione economica della persona ammessa al beneficio.

Nell'articolo 34 è stabilito che « l'azione di recupero a carico della persona ammessa alla difesa, stabilita dalle leggi sulle imposte di registro e di bollo può essere esercitata verso la persona stessa per tutte le tasse e i diritti ripetibili, quando per sentenza o transazione abbia conseguito almeno il sestuplo delle dette tasse e diritti » ed ancora che « il non abbiente è tenuto in ogni caso a rimborsare le spese anticipate e gli onorari pagati dallo Stato al difensore, nel caso che la somma o il valore conseguito siano pari almeno al quintuplo di essi ».

Le disposizioni rispondono ad un criterio di giustizia e le percentuali delle somme o valori conseguiti, a criteri equitativi che la Commissione ha lungamente ed appassionatamente discusso.

Dell'articolo 36 ho già in altra parte della relazione sottolineato la determinante importanza, e non ripeterò qui quanto già detto.

Ritengo di dover precisare, sotto l'aspetto tecnico, che il difensore del non abbiente deve presentare due specifiche: una, che è quella da allegare al fascicolo di causa e che comprende gli onorari, i diritti e le spese ripetibili, e che il giudice liquiderà con i criteri di vittoria, o di compensazione parziale o con gli altri criteri con cui riterrà di liquidare le spese della causa: una seconda, comprendente anche la spesa ed i diritti per l'attività stragiudiziaria successiva alla data di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che il giudice liquiderà in ogni caso, anche quindi in caso di soccombenza o compensazione parziale o totale, osservando le leggi e le tariffe professionali e che andrà pagata al professionista.

Si è molto discusso in Commissione se fosse il caso di concedere al difensore la possibilità di ricorrere contro questa liquidazione fatta dal giudice, ma per non aggravare e rendere troppo macchinoso il sistema, la Commissione, a mio parere con molta saggezza, ha ritenuto di non concedere la possibilità d'impugnativa.

Ritengo, con le brevi osservazioni su alcuni degli articoli della legge, di avere, in modo

certo insufficiente, esaurito il compito di cui la Commissione mi ha onorato.

Questa legge è basata su criteri giusti e democratici: la fiducia nei cittadini e nel loro senso di responsabilità con sanzioni per il caso che vengano meno alla fiducia in loro riposta, l'esigenza di giustizia e quella di una parità di fronte alla legge fra il non abbiente e l'abbiente, la libertà dei cittadini e il loro dovere di adempiere a compiti di interesse collettivo.

La legge — perchè si possa dire positiva — deve fare aumentare il numero delle cause: ciò può apparire paradossale ma traduce la necessità che il cittadino acquisti fiducia nella giustizia e quindi ad essa si rivolga.

Quando si crearono le mutue per le malattie, vi fu chi ritenne di dare un giudizio critico dicendo che le mutue avevano sviluppato le malattie: non si accorgeva che faceva il più bell'elogio alla nuova istituzione perchè aveva insegnato al cittadino a curarsi: ed era un vero e proprio salto di civiltà che il nostro Paese andava facendo.

Certo le mutue hanno offerto anche degli aspetti negativi: ma nessuno oggi oserebbe chiedere di abolirle senza proporre di sostituirle con qualche cosa di più efficace e più valido.

Anche questa sarà una legge che farà fare al nostro Paese un salto di civiltà, perchè aumento di fiducia nella giustizia e aumento di civiltà sono indissolubilmente sposati nella vita dei popoli.

In definitiva noi speriamo che questa legge aiuti il cittadino ad avere fiducia nella giustizia ed a ricorrere ad essa: e se questo, anche in misura modesta, accadrà, sarà ben pagato il prezzo di qualche abuso e di qualche particolare aspetto della legge che potrà nell'attuazione pratica mostrarsi criticabile.

La Commissione giustizia invita il Senato a votare questa legge: essa non ha i colori di una qualche parte politica: essa ha i colori difficili, ma appassionanti, della giustizia e della democrazia.

GATTO Eugenio, *relatore*

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

« Istituzione del patrocinio statale per i non abbienti » (73)

3 ottobre 1972

La Commissione programmazione economica, bilancio e partecipazioni statali, esaminato il disegno di legge, comunica di non opporsi al suo ulteriore corso.

Si richiama peraltro l'attenzione della Commissione di merito sul fatto che, in commissione con un provvedimento annunciato dal Governo, sul fondo globale dell'esercizio 1972 è stata accantonata per la finalità prevista dal disegno di legge una somma di 750 milioni.

Inoltre qualora si continui ad utilizzare lo stanziamento di 500 milioni per il 1971, l'articolo 26, terzo comma, deve essere mo-

dificato prevedendo che all'onere si farà fronte « a carico del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto esercizio ».

*F.to COLELLA***« Istituzione del patrocinio statale per i non abbienti » (453)**

5 dicembre 1972

La Commissione programmazione e bilancio, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

F.to CARON

DISEGNO DI LEGGE (n. 453)

TESTO DEL GOVERNO

**Istituzione del patrocinio statale
per i non abbienti**

Art. 1.

È istituito il patrocinio statale per assicurare ai non abbienti i mezzi per agire e per difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

Art. 2.

L'ammissione al patrocinio statale è totale o parziale, in relazione al grado di non abbienza secondo l'articolo 16.

Il patrocinio statale parziale è concesso, a titolo eccezionale, per le cause nelle quali, considerata l'importanza della lite e l'entità degli oneri processuali, è prevedibile che le spese della difesa non sono sopportabili dall'istante, tenendo conto delle sue particolari situazioni personali e familiari.

Il provvedimento di ammissione al patrocinio parziale può essere emesso anche in corso di causa e deve indicare il concorso dell'istante alle spese della difesa in misura variabile dal 30 al 50 per cento.

Art. 3.

L'ammissione alla difesa giudiziaria dei non abbienti ha luogo nei giudizi civili, penali ed amministrativi, di competenza del giudice ordinario o di giurisdizioni speciali e negli affari di volontaria giurisdizione.

Art. 4.

La difesa giudiziaria dei non abbienti non è ammessa per le controversie concernenti cessioni di crediti e diritti altrui, salvo che

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Istituzione del patrocinio a spese dello Stato
per i non abbienti**

Art. 1.

È istituito il patrocinio a spese dello Stato per assicurare ai non abbienti i mezzi per agire e per difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

Art. 2.

Il patrocinio a spese dello Stato è totale o parziale, in relazione al grado di non abbienza stabilito dal secondo comma dell'articolo 16.

L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato può avvenire anche in corso di causa.

Il patrocinio parziale a spese dello Stato è concesso per le cause nelle quali, considerata l'importanza della lite e l'entità degli oneri processuali, è prevedibile che le spese della difesa non siano sopportabili dall'istante.

Il provvedimento di ammissione al patrocinio a carico parziale dello Stato deve indicare il concorso dell'istante alle spese della difesa in misura variabile dal 30 al 50 per cento.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti non è ammesso per le controversie concernenti cessioni di crediti e diritti al-

(Segue: *Testo del Governo*)

la cessione risulti effettuata in adempimento di preesistenti obbligazioni.

Art. 5.

Presso la Corte di cassazione, presso ciascuna Corte di appello o sezione distaccata, e presso ciascun Tribunale sono costituite una o più Commissioni per la difesa dei non abbienti, composte:

1) di un membro del rispettivo organo giudiziario, ovvero di un magistrato a riposo di qualifica corrispondente, designato all'inizio dell'anno giudiziario dai presidenti di ciascun organo o sezione; detto magistrato presiede la Commissione e deve astenersi nelle cause o affari da lui esaminati in qualità di membro della Commissione stessa;

2) di un magistrato del pubblico ministero presso ciascuno dei detti organi o sezioni, designato dal rispettivo capo dell'ufficio del pubblico ministero;

3) da un avvocato patrocinante in Cassazione, nominato dal Consiglio nazionale forense per la Commissione presso la Corte di cassazione; da un avvocato nominato dal Consiglio dell'Ordine del luogo per le altre Commissioni.

Un cancelliere o segretario designato dal capo del rispettivo organo giudiziario esercita le funzioni di segretario.

Per ciascuna categoria di componenti la Commissione sono nominati, con le medesime modalità, membri supplenti.

Art. 6.

Presso il Consiglio di Stato e ciascun Tribunale regionale amministrativo sono costituite una o più Commissioni per la difesa dei non abbienti, composte:

1) di un consigliere del rispettivo organo giudiziario, che la presiede;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

trui, salvo che la cessione risulti effettuata in adempimento di preesistenti obbligazioni derivanti da atti di data certa.

Art. 5.

Identico:

1) di un magistrato della rispettiva Corte o sezione distaccata o Tribunale, ovvero di un magistrato a riposo di qualifica corrispondente, designato dal presidente della Corte, sezione o Tribunale;

Soppresso.

2) di due avvocati patrocinanti in Cassazione, nominati dal Consiglio nazionale forense per la Commissione presso la Corte di cassazione; di due avvocati nominati dal Consiglio dell'Ordine del luogo per le altre Commissioni.

Un cancelliere designato dal capo del rispettivo organo giudiziario esercita le funzioni di segretario.

Per ciascuna categoria di componenti la Commissione sono nominati, con le medesime modalità, altrettanti membri supplenti.

Art. 6.

Presso il Consiglio di Stato e ciascun Tribunale amministrativo regionale o sezione distaccata sono costituite una o più Commissioni per la difesa dei non abbienti, composte:

1) di un magistrato del rispettivo organo giurisdizionale, ovvero di un magistrato a riposo di qualifica corrispondente, de-

(Segue: *Testo del Governo*)

2) di un referendario;

3) di un avvocato patrocinante presso la Corte di cassazione, nominato dal Consiglio nazionale forense per la Commissione presso il Consiglio di Stato; da un avvocato nominato dal Consiglio dell'Ordine del luogo per la Commissione del Tribunale regionale.

Il consigliere ed il referendario sono designati, ogni anno, dai presidenti di ciascun organo; possono essere scelti anche tra magistrati a riposo dell'organo stesso e devono astenersi nelle cause od affari da essi esaminati in qualità di membri della Commissione.

Un segretario designato dal capo del rispettivo organo giudiziario esercita le funzioni di segretario.

Presso il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana è costituita una Commissione per la difesa dei non abbienti per i giudizi di competenza.

La Commissione è nominata ogni anno con decreto del presidente del Consiglio di giustizia amministrativa, ed è composta di due membri del Consiglio, uno dei quali magistrato del Consiglio di Stato, che la presiede, e di un avvocato patrocinante avanti la Corte di cassazione, designato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Palermo.

Esercita le funzioni di segretario uno dei funzionari componenti l'ufficio di segreteria designato dal presidente del Consiglio stesso.

Per ciascuna categoria di componenti le Commissioni sono nominati membri supplenti.

Art. 7.

Presso la Corte dei conti e presso la sezione giurisdizionale per la Regione siciliana sono costituite una o più Commissioni per la difesa dei non abbienti nei giudizi di rispettiva competenza. La Commissione è

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

signato dal presidente dell'organo medesimo;

Soppresso.

2) di due avvocati patrocinanti presso la Corte di cassazione, nominati dal Consiglio nazionale forense per la Commissione presso il consiglio di Stato; di due avvocati nominati dal Consiglio dell'Ordine del luogo per la Commissione presso il Tribunale amministrativo regionale o sezione distaccata.

Soppresso.

Identico.

Presso il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana è costituita una Commissione per la difesa dei non abbienti, composta di un magistrato del Consiglio di Stato designato dal presidente del Consiglio di giustizia amministrativa, e di due avvocati patrocinanti avanti la Corte di cassazione, designati dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Palermo.

Le funzioni di segretario sono esercitate da uno dei funzionari componenti l'ufficio di segreteria, designato dal presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

Per ciascuna categoria di componenti le Commissioni sono nominati, con le medesime modalità, altrettanti membri supplenti.

Art. 7.

Presso la Corte dei conti e presso la Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana sono costituite una o più Commissioni per la difesa dei non abbienti composte:

(Segue: *Testo del Governo*)

nominata, ogni anno, con decreto del presidente della Corte ed è composta:

1) di un consigliere della Corte, che la presiede;

2) di un primo referendario o referendario della Corte;

3) di un avvocato patrocinante avanti la Corte di cassazione designato dal Consiglio nazionale forense e, per la sezione giurisdizionale, dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Palermo.

Il consigliere ed il referendario sono designati, ogni anno, dal presidente della Corte e possono essere scelti anche tra magistrati a riposo e devono astenersi nelle cause od affari da essi esaminati in qualità di membri della Commissione.

Esercita le funzioni di segretario un referendario.

Per ciascuna categoria dei componenti la Commissione sono nominati membri supplenti.

Art. 8.

Il Ministro di grazia e giustizia, sentiti i presidenti degli Organi giudiziari, determina con decreto le sedi nelle quali sono costituite due o più Commissioni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

1) di un consigliere della Corte, ovvero di un magistrato a riposo di qualifica corrispondente, designato dal presidente della Corte;

Soppresso.

2) di due avvocati patrocinanti avanti la Corte di cassazione designati dal Consiglio nazionale forense e, per la Sezione giurisdizionale, dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Palermo.

Soppresso.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un referendario designato dal presidente della Corte.

Per ciascuna categoria di componenti le Commissioni sono nominati, con le medesime modalità, altrettanti membri supplenti.

Art. 8.

In base alle designazioni e nomine di cui ai precedenti articoli, i presidenti dei rispettivi organi giurisdizionali provvedono alla prima convocazione delle Commissioni per la difesa dei non abbienti.

Nella prima riunione i componenti le Commissioni eleggono i presidenti delle Commissioni medesime.

I componenti le Commissioni per la difesa dei non abbienti durano in carica due anni. Essi devono astenersi nelle cause o affari esaminati in qualità di membri delle Commissioni.

Art. 9.

Il Ministro di grazia e giustizia, sentiti i presidenti dei Consigli degli Ordini e degli organi giurisdizionali interessati, determina con decreto le sedi nelle quali sono costituite due o più Commissioni per la difesa dei non abbienti.

(Segue: *Testo del Governo*)

Uguale potere ha la Presidenza del Consiglio dei ministri per le Commissioni davanti al Consiglio di Stato e davanti alla Corte dei conti.

Art. 9.

Per i giudizi che debbono essere trattati avanti alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche e al Tribunale supremo militare, l'ammissione è concessa dalla Commissione istituita presso la Corte.

Nei giudizi civili l'ammissione viene fatta dalla Commissione presso il Tribunale nel cui circondario deve avere luogo il giudizio per le cause di competenza dei pretori o del Tribunale e dalla Commissione presso la Corte di appello per le cause da trattarsi davanti alla Corte stessa.

Nei giudizi penali, l'imputato o le altre parti private sono ammesse al patrocinio statale con decreto motivato del presidente della Corte o del Tribunale o del pretore del luogo in cui si procede.

Durante l'istruzione l'ammissione è disposta con decreto motivato dal giudice istruttore o dal presidente della sezione istruttoria se si procede ad istruzione formale, dal pubblico ministero se si procede ad istruzione sommaria o nel corso degli atti di polizia giudiziaria; ovvero dal pretore o dal giudice speciale nei procedimenti di rispettiva competenza.

L'ammissione al patrocinio statale per le cause di competenza del conciliatore è disposta dal conciliatore medesimo.

L'ammissione, per le cause che debbono essere trattate avanti ad altri giudici speciali, è concessa dalla Commissione presso la Corte di appello o la sezione distaccata di Corte di appello, nel cui territorio si trovano gli organi anzidetti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso.

Il più anziano di età dei presidenti delle Commissioni costituite presso una stessa sede provvede all'assegnazione delle domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, distribuendole alle Commissioni in egual numero, secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Art. 10.

Per i giudizi avanti alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche e al Tribunale supremo militare, l'ammissione è disposta dalla Commissione istituita presso la Corte.

Nei giudizi civili l'ammissione è disposta dalla Commissione presso il Tribunale nel cui circondario deve avere luogo il giudizio per le cause di competenza dei pretori o del Tribunale e dalla Commissione presso la Corte di appello per le cause da trattarsi davanti alla Corte stessa.

Nei giudizi penali, l'imputato e le altre parti private sono ammessi al patrocinio a spese dello Stato con decreto motivato dal presidente della Corte o del Tribunale o dal pretore del luogo in cui si procede.

Identico.

L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per le cause di competenza del conciliatore è disposta dal conciliatore medesimo.

L'ammissione, per le cause che debbono essere trattate avanti ad altri giudici speciali, è disposta dalla Commissione presso la Corte di appello o la sezione distaccata di Corte di appello, nel cui territorio si trovano gli organi anzidetti.

(Segue: *Testo del Governo*)

Per i giudizi davanti al Tribunale dei minorenni resta fermo il disposto del regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579, articolo 9, salva, quanto all'impugnabilità dei provvedimenti, l'applicazione dell'articolo 19 della presente legge.

Art. 10.

Qualora il giudice adito per la risoluzione della causa o dell'affare per il quale il beneficio è stato accordato sia incompetente, l'ammissione al patrocinio statale resta valida per il nuovo giudice dichiarato competente, senza che sia necessario un nuovo provvedimento di ammissione.

Art. 11.

L'ammissione alla difesa totale dei non abbienti, in materia civile, penale ed amministrativa, produce i seguenti effetti:

1) la difesa gratuita per la causa o per l'affare in ordine al quale ebbe luogo l'ammissione al beneficio medesimo, salvo, a favore dello Stato, il diritto di ripetizione degli onorari dalla parte contraria, condannata alle spese nelle cause civili, e nelle cause penali in cui vi sia costituzione di parte civile, con condanna della stessa alle spese, come stabilito dall'articolo 32;

2) l'annotazione a debito delle tasse di registro, delle tasse di bollo e ipotecarie e delle eventuali relative soprattasse nonchè l'uso della carta non bollata, secondo le vigenti leggi ed i regolamenti relativi;

3) la formazione gratuita di atti processuali, amministrativi o pubblici in genere; il rilascio pure gratuito di copie, necessarie per la causa o affare per cui vi è stata l'ammissione al beneficio; l'anticipazione da parte dello Stato delle spese effettivamente sostenute da consulenti tecnici, periti, ausiliari del giudice, notai e pubblici funzionari che abbiano all'uopo prestato la propria opera e l'annotazione a debito dei diritti, competenze, onorari anche per vacanze

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Per i giudizi davanti al Tribunale per i minorenni resta fermo il disposto dell'articolo 9 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579.

Art. 11.

Qualora il giudice adito per la risoluzione della causa o dell'affare sia incompetente, la ammissione al patrocinio a spese dello Stato è valida per il nuovo giudice dichiarato competente, senza che sia necessario un nuovo provvedimento di ammissione.

Art. 12.

Identico:

1) la difesa gratuita per la causa o per l'affare in ordine al quale fu disposta l'ammissione, salvo, a favore dello Stato, il diritto di ripetizione degli onorari dalla parte contraria, condannata alle spese nelle cause civili, e nelle cause penali in cui vi sia costituzione di parte civile, con condanna della stessa alle spese, come stabilito dall'articolo 31;

2) l'annotazione a debito delle tasse di registro, delle tasse di bollo e ipotecarie, delle eventuali relative soprattasse e dei contributi dovuti alla Cassa di previdenza avvocati e procuratori, nonchè l'uso della carta non bollata, secondo le vigenti leggi ed i regolamenti relativi;

3) la formazione gratuita di atti processuali, amministrativi o pubblici in genere; il rilascio pure gratuito delle copie richieste dal difensore per la causa o affare per cui è stata disposta l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; l'anticipazione da parte dello Stato nelle spese effettivamente sostenute dai difensori, consulenti tecnici o periti anche di parte, ausiliari del giudice, notai e pubblici funzionari che abbiano all'uopo prestato la propria opera e l'annotazione

(Segue: *Testo del Governo*)

loro spettanti. Tali effetti si estendono ai consulenti e periti di parte quando, sussistendo la effettiva necessità della loro opera ai fini della difesa del non abbiente, il giudice della causa, su istanza dei difensori, ha autorizzato la nomina;

4) l'anticipazione da parte dello Stato delle spese di viaggio o di soggiorno e relative indennità spettanti ai funzionari pubblici in relazione alle cause o affari di cui sopra, e delle spese e indennità necessarie per l'audizione di testimoni;

5) le inserzioni gratuite in pubblicazioni legali, necessarie per le cause o affari di cui sopra, in forza di provvedimento dell'organo giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento.

Art. 12.

L'ammissione alla difesa parziale dei non abbienti, in materia civile, penale e amministrativa, produce gli effetti di cui ai numeri 2, 4 e 5 dell'articolo 11, nonchè la formazione gratuita di atti processuali amministrativi o pubblici in genere e il rilascio, pure gratuito, di copie, necessarie per la causa o affare per cui vi è stata l'ammissione al beneficio.

Sono, inoltre, anticipate dallo Stato tutte le spese effettivamente sostenute da consulenti tecnici, periti, ausiliari del giudice, notai e pubblici funzionari che abbiano all'uopo prestato la propria opera, mentre i diritti, le competenze, gli onorari o vacanze loro spettanti e i diritti e gli onorari del difensore sono annotati a debito nella misura stabilita con il provvedimento di ammissione al beneficio, restando la rimanente parte a carico del non abbiente. Tali effetti si estendono ai consulenti tecnici e periti di parte quando, sussistendo la effettiva necessità della loro opera ai fini della difesa del non abbiente, il giudice della causa, su istanza del difensore, ha provveduto alla nomina.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

a debito dei diritti, competenze, onorari anche per vacanze loro spettanti;

4) l'anticipazione o il rimborso da parte dello Stato delle spese di viaggio o di soggiorno e relative indennità spettanti ai funzionari pubblici in relazione alle cause o affari per le quali è stata disposta l'ammissione al patrocinio a carico dello Stato, e delle spese e indennità necessarie per l'audizione di testimoni;

5) *identico*.

Art. 13.

L'ammissione alla difesa parziale dei non abbienti, in materia civile, penale e amministrativa, produce gli effetti di cui ai numeri 2, 4 e 5 dell'articolo 12, nonchè la formazione gratuita di atti processuali amministrativi o pubblici in genere e il rilascio, pure gratuito, delle copie richieste dal difensore per la causa o l'affare per cui è stata disposta l'ammissione.

Sono, inoltre, anticipate dallo Stato tutte le spese effettivamente sostenute dai difensori, consulenti tecnici o periti anche di parte, ausiliari del giudice, notai e pubblici funzionari che abbiano all'uopo prestato la propria opera, mentre i diritti, le competenze, gli onorari e le vacanze loro spettanti e i diritti e gli onorari del difensore sono annotati a debito nella misura stabilita con il provvedimento di ammissione, restando la rimanente parte a carico del non abbiente.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 13.

Gli effetti dell'ammissione per una determinata causa o affare si estendono a tutti gli atti, che vi si riferiscono, di volontaria giurisdizione, amministrativi, o di altro genere.

Art. 14.

Qualora la parte beneficiaria risulti vittoriosa, l'ammissione vale per tutti i gradi di giurisdizione e per ottenere copia del provvedimento che si intende impugnare.

Per proporre impugnazione occorre, invece, nuovo provvedimento di ammissione, che nei giudizi civili è dato dalla Commissione istituita presso il giudice competente per la impugnazione e nei giudizi penali dal presidente del Collegio parimenti competente.

Il provvedimento di cui al comma precedente è adottato nelle forme di cui all'articolo 23, se l'urgenza è determinata dalla brevità dei termini.

Art. 15.

Sono ammessi alla difesa tutti coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo seguente.

Gli stranieri residenti in Italia sono ammessi alla difesa a condizione di reciprocità.

Art. 16.

Le condizioni per l'ammissione alla difesa sono:

- 1) lo stato di non abbenza;
- 2) la probabilità dell'esito favorevole della controversia o affare.

Sono considerati non abbeniti ai fini dell'ammissione alla difesa totale o parziale tutti coloro che hanno rispettivamente un reddito annuo non superiore a lire un mi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 14.

Gli effetti dell'ammissione per una determinata causa o affare si estendono a tutti gli atti e procedimenti che vi si riferiscono, compresi quelli di volontaria giurisdizione.

Art. 15.

In materia penale, l'ammissione vale per tutti i gradi di giurisdizione e per ottenere copia dei provvedimenti.

In materia diversa da quella penale, qualora la parte beneficiaria risulti vittoriosa totalmente o parzialmente, l'ammissione vale per tutti i gradi di giurisdizione e per ottenere copia dei provvedimenti.

Qualora la parte beneficiaria rimanga totalmente soccombente e intenda proporre impugnazione, l'ammissione deve essere nuovamente disposta dalla Commissione istituita presso il giudice competente per la impugnazione.

Il provvedimento di cui al comma precedente è adottato nelle forme di cui all'articolo 22, se l'urgenza è determinata dalla brevità dei termini.

Soppresso.

(Vedi articolo 16, ultimo comma).

Art. 16.

Identico:

- 1) *identico;*
- 2) la non manifesta infondatezza delle ragioni della parte istante.

Sono considerati non abbeniti, ai fini dell'ammissione alla difesa a carico totale o parziale dello Stato, coloro che possono contare su un reddito annuo rispettivamente

(Segue: *Testo del Governo*)

lione e 200 mila o a lire due milioni e 400 mila, al netto da imposte, tasse, contributi previdenziali ed assistenziali, premi di assicurazione sulla vita, quote di aggiunta di famiglia od assegni familiari.

Lo stato di non abbenza è desunto da dichiarazione, anche contestuale all'istanza, resa dal ricorrente o dal rappresentante legale e dallo stesso sottoscritta con firma autenticata dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Se l'istante è analfabeta la dichiarazione è sostituita dal processo verbale redatto dalle persone anzidette.

La dichiarazione deve contenere l'indicazione:

- 1) del reddito di lavoro;
- 2) delle risorse di qualunque natura, diversa da quella di lavoro, di cui l'istante abbia direttamente o indirettamente la libera disponibilità o il godimento;
- 3) dei beni immobili, anche se non produttivi di reddito, dei quali egli abbia la proprietà o altro diritto reale.

La dichiarazione mendace in tutto o in parte è punita ai sensi del codice penale ed importa in ogni caso la decadenza del beneficio ed il risarcimento di quanto anticipato dallo Stato.

Il pubblico ufficiale che autentica la sottoscrizione ammonisce chi sottoscrive la dichiarazione sulle responsabilità penali e sulle conseguenze di natura civile cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace.

Per le persone giuridiche che hanno per scopo esclusivo o prevalente l'assistenza, la beneficenza o l'istruzione dei non abbienti, la condizione di cui al n. 1 è sostituita dall'accertamento dello scopo fatto in base a idonei documenti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

non superiore a lire due milioni o a lire tre milioni al netto da imposte, tasse, contributi previdenziali ed assistenziali, premi di assicurazione sulla vita, quote di aggiunta di famiglia od assegni familiari.

Identico.

Identico:

- 1) *identico;*
- 2) delle risorse di qualunque natura, diversa da quelle di lavoro, di cui l'istante abbia direttamente o indirettamente la libera disponibilità o comunque il godimento;
- 3) *identico;*
- 4) dei beni mobili registrati.

La dichiarazione mendace, tale da incidere sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, totale o parziale, è punita ai sensi del codice penale ed importa in ogni caso la decadenza del beneficio ed il recupero di quanto anticipato dallo Stato.

Il pubblico ufficiale che autentica la sottoscrizione o redige processo verbale ammonisce il dichiarante sulle responsabilità penali e civili cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace.

Per le persone giuridiche, le associazioni non riconosciute e i comitati che hanno per scopo esclusivo o prevalente l'assistenza, la beneficenza o l'istruzione dei non abbienti, la condizione prevista dal n. 1 del primo comma del presente articolo è sostituita dall'accertamento dello scopo fatto in base a idonei documenti.

(Segue: *Testo del Governo*)

Nei giudizi penali, anche per l'esercizio dell'azione civile, è richiesta soltanto la condizione di cui al n. 1.

Art. 17.

Quando si tratti di liti da intentare nell'interesse di minori, occorre anche la prova dello stato di non abbenza di ciascuno dei genitori; e per quelle nell'interesse di persona coniugata, anche la prova della non abbenza dell'altro coniuge, semprechè non si tratti di coniugi legalmente separati, o di reato per cui si proceda contro il coniuge a querela dell'istante per la difesa gratuita.

Art. 18.

In materia civile ed amministrativa chi vuole ottenere l'ammissione alla difesa deve farne domanda con ricorso in carta semplice diretto al presidente della competente Commissione.

Il ricorso deve contenere l'esposizione dei fatti, delle ragioni e dei mezzi di prova, sui quali l'istante intende fondare la sua domanda o difesa.

Esso deve essere sottoscritto dalla parte e corredato della dichiarazione relativa alla non abbenza e dei documenti concernenti il merito, salvo quanto stabilito dall'articolo 16, comma settimo.

Il ricorso, sempre corredato dei documenti di cui al comma precedente, può essere proposto anche verbalmente davanti ad un componente della Commissione, ovvero davanti al cancelliere della Pretura del luogo di residenza o di domicilio dell'istante.

Di tale proposizione viene redatto il processo verbale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Nei giudizi penali, anche per l'esercizio dell'azione civile, è richiesta soltanto la condizione prevista al n. 1 del primo comma del presente articolo.

Gli stranieri residenti in Italia sono ammessi al patrocinio a spese dello Stato alle stesse condizioni del cittadino.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche agli stranieri non residenti in Italia purchè diano la prova della non abbenza.

Art. 17.

Quando la parte che chiede l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è persona coniugata si considerano cumulativamente le condizioni di abbenza dei coniugi, sempre che non si tratti di coniugi legalmente separati o di lite tra coniugi o di reato commesso dal coniuge in danno dell'altro.

Quando si tratti di lite nell'interesse di un minore è richiesta anche la prova dello stato di non abbenza dei genitori, considerate cumulativamente le loro condizioni.

Art. 18.

In materia civile ed amministrativa chi vuole ottenere l'ammissione alla difesa deve farne domanda in carta semplice diretta al presidente della competente Commissione.

La domanda deve contenere l'esposizione dei fatti, delle ragioni e dei mezzi di prova, sui quali l'istante intende fondare il suo comportamento in giudizio.

Essa deve essere sottoscritta dalla parte e corredata della dichiarazione relativa alla non abbenza e dei documenti concernenti il merito, salvo quanto stabilito dal settimo comma dell'articolo 16.

La domanda, sempre corredata dei documenti di cui al comma precedente, può essere proposta anche verbalmente davanti ad un componente della Commissione, ovvero davanti al cancelliere della Pretura del luogo di residenza o di domicilio dell'istante.

Di tale proposizione viene redatto processo verbale.

(Segue: *Testo del Governo*)

Il cancelliere trasmette il processo verbale, unitamente ai documenti, alla competente Commissione.

Nei giudizi penali, l'imputato o la parte privata che chiedono, con atto sottoscritto o con dichiarazione verbale, di avvalersi del patrocinio statale, devono produrre al magistrato competente ai sensi degli articoli 9 e 14 la dichiarazione di cui all'articolo 16.

Nelle cause di competenza del conciliatore il ricorso per l'ammissione al patrocinio statale, corredato dai documenti giustificativi di cui al terzo comma, è proposto, anche verbalmente, al conciliatore medesimo.

Art. 19.

La Commissione, prima di provvedere sulla domanda, ne dà avviso alla parte avversa, la quale, nel termine assegnatole, può comparire per contestare sia la dedotta non abbenza, sia il merito della causa, o può esporre le sue ragioni per iscritto.

Se la parte avversa compare, la Commissione può esperire tentativo di conciliazione.

Qualora sia impugnato un atto o un provvedimento di una pubblica amministrazione, il presidente della Commissione ne dà, occorrendo, avviso all'Amministrazione stessa, affinché, entro un termine prefissato, possa presentare le opportune precisazioni.

Art. 20.

In qualunque stato della causa o del procedimento l'Intendenza di finanza, qualora ritenga inesistente lo stato di non abbenza o mutata la condizione economica della persona ammessa al beneficio, può, con ricorso motivato e notificato alla parte interessata, chiedere alla Commissione o al magistrato, che emanò il decreto di ammissione, la revoca di questa.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Nei giudizi penali, l'imputato o la parte privata che chiedono, con atto sottoscritto o con dichiarazione verbale, di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato, devono produrre al magistrato competente, ai sensi degli articoli 10 e 15, la dichiarazione prevista dal terzo comma dell'articolo 16.

La domanda per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato corredata dai documenti giustificativi, di cui al terzo comma del presente articolo, è proposta, anche verbalmente, al conciliatore nelle cause di sua competenza.

Art. 19.

La Commissione, prima di provvedere sulla domanda, ne dà avviso alla parte avversa, la quale, nel termine di dieci giorni dal ricevimento dell'avviso, può depositare in segreteria le sue osservazioni.

Soppresso.

Le disposizioni stabilite dal precedente comma si applicano anche qualora sia impugnato un atto della pubblica amministrazione, se il presidente della Commissione lo ritiene opportuno.

Art. 20.

In qualunque stato della causa o del procedimento l'Intendenza di finanza, qualora ritenga inesistente lo stato di non abbenza o mutata la condizione economica della persona ammessa al beneficio, può, con ricorso motivato, da notificarsi alla parte interessata, chiedere alla Commissione o al magistrato, che emanò il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la revoca del provvedimento stesso.

La Commissione, o il magistrato competente, può, nel caso di mutata condizione

(Segue: *Testo del Governo*)

La Commissione o il magistrato competente provvedono secondo le norme di cui all'articolo 22.

Ai fini di cui ai commi precedenti le cancellerie e le segreterie degli organi competenti all'ammissione al patrocinio statale comunicano mensilmente all'Intendenza di finanza un elenco nominativo delle persone ammesse, corredato della dichiarazione sulla non abbenza.

Art. 21.

Contro i provvedimenti di ammissione, di diniego o di revoca, pronunciati dalla Commissione presso il Tribunale, ciascuno degli interessati può ricorrere alla Commissione istituita presso le Corti di appello.

Per i provvedimenti adottati nei giudizi penali e dal conciliatore ciascuna delle parti può ricorrere rispettivamente all'organo competente a decidere il giudizio o al Pretore.

Il ricorso ha effetto sospensivo; tuttavia il non abbenza, in pendenza, può promuovere gli atti urgenti, la cui omissione possa recargli grave pregiudizio, per mezzo del difensore già nominato, se il ricorso è stato proposto dall'altra parte, e per mezzo del difensore all'uopo designato dall'organo investito, se il ricorso è stato da lui proposto.

Art. 22.

Le Commissioni di cui all'articolo 5 si riuniscono su convocazione del presidente che, per ogni affare, designa il relatore.

Il relatore provvede ad una sommaria istruzione della domanda, e quindi riferisce alla Commissione che decide, a maggioranza di voti, con deliberazione succintamente motivata e sottoscritta dal presidente e dal relatore.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

economica della persona ammessa al beneficio a totale carico dello Stato, concedere l'ammissione al patrocinio parziale a spese dello Stato.

La Commissione o il magistrato competente provvedono secondo le norme di cui all'articolo 21.

Ai fini di cui ai commi precedenti le cancellerie e le segreterie degli organi competenti all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato comunicano mensilmente all'Intendenza di finanza un elenco nominativo delle persone ammesse, corredato dalle dichiarazioni sulla non abbenza.

Soppresso.

Art. 21.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 23.

Nei casi d'urgenza, il presidente della Commissione può concedere in via provvisoria l'ammissione anche con dispensa della esibizione della documentazione necessaria, che però l'interessato deve produrre prima che la Commissione si riunisca per la ratifica di cui all'articolo seguente.

Analogamente può provvedere il conciliatore, dopo aver sentito le parti, nelle controversie di sua competenza.

Art. 24.

Qualora il decreto di ammissione provvisoria non sia ratificato, il ricorrente è tenuto, nel termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione del decreto definitivo della Commissione, a regolarizzare ai fini dell'imposta di bollo gli atti del procedimento e la documentazione prodotta e ad effettuare i depositi prescritti.

Art. 25.

Le segreterie del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, dei Tribunali regionali amministrativi, della Corte dei conti e della Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, curano la tenuta di un registro, nel quale sono annotati tutti i ricorsi riflettenti le persone fisiche e giuridiche ammesse al beneficio, le controparti, nonché l'autorità della quale viene impugnato l'atto o provvedimento; il numero progressivo, la data e la natura degli atti che danno luogo alla spesa, che deve prenotarsi a debito; la distinzione delle spese occorse per anticipazioni fatte dallo Stato, per imposte di registro, di bollo e ipotecarie, per diritti di segreteria, di copia, di ufficiale giudiziario, o messo comunale, e il loro importo totale per ciascun articolo. In esso si tiene altresì nota della data del decreto di ammissione, della decisione definitiva, della data e del

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 22.

Nei casi d'urgenza, il presidente della Commissione può concedere in via provvisoria l'ammissione, salvo ratifica del provvedimento da parte della Commissione medesima.

Analogamente può provvedere il conciliatore, nelle controversie di sua competenza.

Art. 23.

Qualora il provvedimento di ammissione provvisoria non sia ratificato, il ricorrente è tenuto, nel termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione della decisione della Commissione, a regolarizzare ai fini dell'imposta di bollo gli atti del procedimento e la documentazione prodotta e ad effettuare i depositi prescritti.

Art. 24.

Le segreterie del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, dei Tribunali amministrativi regionali, o sezioni distaccate, della Corte dei conti e della Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, curano, sotto la loro responsabilità, la tenuta di un registro, nel quale sono annotate le domande delle persone fisiche e giuridiche, delle associazioni non riconosciute e dei comitati ammessi al beneficio, le generalità delle parti, o l'autorità della quale viene impugnato l'atto o provvedimento; il numero progressivo, la data e la natura degli atti che danno luogo alla spesa, che deve prenotarsi a debito; la distinzione delle spese occorse per anticipazioni fatte dallo Stato, per imposte di registro, di bollo e ipotecarie, per diritti di segreteria, di copia, di ufficiale giudiziario, o messo comunale, e il loro importo totale per ciascun articolo. In esso si tiene altresì nota della data del provvedimento di ammissio-

(Segue: *Testo del Governo*)

numero di spedizione della nota di spese al procuratore del registro.

Il segretario è responsabile delle omissioni delle suindicate annotazioni.

Art. 26.

La difesa giudiziaria dei non abbienti costituisce una funzione obbligatoria per gli avvocati e procuratori.

Con il provvedimento di ammissione viene nominato il difensore prescelto dall'istante tra gli avvocati e procuratori esercenti in un Comune della circoscrizione del Tribunale competente per territorio.

Ove sussistano fondate ragioni, può essere nominato, su istanza dell'interessato, un difensore tra quelli esercenti nella circoscrizione della Corte d'appello competente.

Per i giudizi davanti alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana, ai Tribunali amministrativi regionali e alle altre giurisdizioni speciali, il difensore può essere designato e nominato anche tra quelli residenti nel distretto della Corte di appello nel quale è compreso il comune di residenza dell'istante.

Le nomine sono operate in modo che a ciascun avvocato o procuratore non venga assegnata la difesa di un numero di cause od affari superiore a quello massimo determinato al principio dell'anno dal Consiglio dell'Ordine sulla base dei dati statistici di quello precedente. A tal fine, ogni nomina viene comunicata al Consiglio stesso e questo, a sua volta, comunica a tutti gli organi competenti a procedere alla nomina del difensore, il nominativo dell'avvocato o procuratore che abbia raggiunto il numero

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ne, della decisione definitiva, della data e del numero di spedizione della nota di spese al procuratore del registro.

Soppresso.

Art. 25.

La difesa giudiziaria dei non abbienti costituisce una funzione obbligatoria per gli avvocati e procuratori, salvo quanto previsto dal primo comma dell'articolo 27.

Con il provvedimento di ammissione viene nominato il difensore, scelto tra gli avvocati e procuratori, esercenti in un comune del circondario del Tribunale competente per territorio, indicati dall'istante nella domanda o, in mancanza di tale indicazione, dal locale Consiglio dell'Ordine.

Identico.

Per i giudizi davanti alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana, ai Tribunali amministrativi regionali e sezioni distaccate e alle altre giurisdizioni speciali, il difensore può essere designato e nominato anche tra quelli residenti nel distretto della Corte di appello nel quale è compreso il comune di residenza dell'istante.

Le nomine sono operate in modo che a ciascun avvocato o procuratore non venga assegnata la difesa di un numero di cause od affari superiore a quello massimo determinato al principio dell'anno dal Consiglio dell'Ordine sulla base dei dati statistici di quello precedente. A tal fine, ogni nomina viene comunicata al Consiglio stesso e questo, a sua volta, comunica a tutti gli organi competenti a procedere alla nomina del difensore, il nominativo dell'avvocato o procuratore che abbia raggiunto il numero

(Segue: *Testo del Governo*)

massimo anzidetto. Se la scelta è caduta su tali nominativi, l'organo competente alla nomina invita la parte ad indicare altro difensore.

Art. 27.

Nei procedimenti penali l'imputato cui sia stato nominato un difensore di ufficio e che chieda l'ammissione alla difesa dei non abbienti, deve esibire al magistrato competente, ai sensi degli articoli 9 e 14, la dichiarazione di cui all'articolo 16.

Se risulti comprovata la qualità di non abbiente dell'imputato, il magistrato lo ammette e, con il consenso dell'imputato, conferma nell'incarico il difensore già nominato d'ufficio, che acquista il diritto alla retribuzione a carico dello Stato.

L'imputato cui sia stato nominato un difensore di ufficio e che non si trovi nelle condizioni per essere ammesso alla difesa dei non abbienti, è obbligato al pagamento dell'onorario.

Art. 28.

Gli avvocati e procuratori designati per la difesa dei non abbienti non possono recusare l'incarico o rinunciare ad esso nel corso del giudizio senza grave e giustificato motivo esposto per iscritto al Consiglio dell'Ordine, che, valutata la fondatezza e la gravità del motivo stesso, chiede, all'organo che ha proceduto alla nomina, l'eventuale sostituzione del difensore.

Qualora l'istante ritenga che sussistano validi motivi per procedere alla revoca del mandato, può farne denuncia al competente Consiglio dell'Ordine. Questo, valutata la fondatezza e la gravità dei motivi e sentito il difensore, riferisce all'organo che ha effettuato la nomina e ove accerti l'inosservanza dei doveri professionali propone all'organo stesso la sostituzione del difensore con altro avvocato o procuratore, sempre

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

massimo anzidetto. Se la scelta è caduta su tali nominativi, l'organo competente alla nomina invita la parte ad indicare altro difensore e, qualora la parte non provveda, sceglie d'ufficio il difensore.

Art. 26.

Nei procedimenti penali l'imputato cui sia stato nominato un difensore di ufficio e che chieda l'ammissione alla difesa dei non abbienti, deve esibire al magistrato competente, ai sensi degli articoli 10 e 15, la dichiarazione di cui al terzo comma dell'articolo 16.

Se risulti comprovata la qualità di non abbiente dell'imputato, il magistrato lo ammette al patrocinio a spese dello Stato. Qualora l'imputato, espressamente invitato, non faccia diversa indicazione, è confermato nell'incarico il difensore già nominato d'ufficio, che acquista il diritto alla retribuzione a carico dello Stato, salve in ogni caso le disposizioni previste dal precedente articolo.

Soppresso.

Art. 27.

Gli avvocati e procuratori designati per la difesa dei non abbienti non possono rifiutare l'incarico o rinunciare ad esso nel corso del giudizio senza giustificato motivo esposto per iscritto al Presidente del Consiglio dell'Ordine, che, valutata la fondatezza del motivo stesso, chiede, all'organo che ha proceduto alla nomina, la sostituzione del difensore.

Qualora l'istante ritenga che sussistano giustificati motivi per procedere alla revoca del mandato, può ricorrere al competente Consiglio dell'Ordine. Questo, valutata la fondatezza dei motivi e sentito il difensore, riferisce all'organo che ha effettuato la nomina e, qualora ne ritenga l'opportunità ovvero accerti l'inosservanza dei doveri professionali, propone all'organo stesso la sostituzione del difensore con altro avvoca-

(Segue: *Testo del Governo*)

indicato dalla parte. L'organo provvede alla sostituzione con decreto non impugnabile.

In ogni caso di sostituzione del difensore nel corso del giudizio, allo stesso sono liquidati dal magistrato competente, con il provvedimento che chiude il processo davanti a lui, i diritti e gli onorari relativi all'opera svolta.

Art. 29.

Qualora il magistrato davanti al quale il processo è pendente constati l'inosservanza dei doveri professionali da parte del difensore del non abbiente, ne fa rapporto al competente Consiglio dell'Ordine.

Il Consiglio dell'Ordine, sentito il difensore, riferisce all'organo che ha provveduto alla nomina e, ove accerti l'inosservanza dei doveri professionali, propone all'organo stesso la sostituzione del difensore con altro avvocato o procuratore, sempre indicato dalla parte.

L'organo provvede alla sostituzione con decreto non impugnabile.

Art. 30.

I pubblici uffici debbono rilasciare in carta libera copie, certificati e documenti relativi alla causa od affare del non abbiente.

Degli atti rilasciati non si può fare uso estraneo alla causa per la quale furono chiesti, ed i medesimi devono recare l'annotazione del nome delle parti, l'autorità che ha fatto richiesta e la data del decreto di ammissione al patrocinio statale.

Art. 31.

Se la parte ammessa alla difesa conferisce mandato ad avvocato o procuratore diverso da quello designatole, se cessa o risulta insussistente lo stato di non abbienza, il

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

to o procuratore, sempre indicato dalla parte.

In caso di sostituzione del difensore nel corso del giudizio, non determinata da inosservanza dei doveri professionali, allo stesso sono liquidati dal magistrato competente, con il provvedimento che chiude il processo davanti a lui, i diritti e gli onorari relativi all'opera svolta.

Art. 28.

Il Consiglio dell'Ordine vigila sulla osservanza dei doveri professionali da parte del difensore del non abbiente e qualora accerti la violazione di tali doveri provvede d'ufficio a quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 27.

Art. 29.

Identico.

Degli atti rilasciati non si può fare uso estraneo alla causa per la quale furono chiesti, ed i medesimi devono recare l'annotazione del nome delle parti, dell'autorità che ha fatto richiesta e della data del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Art. 30.

Se la parte ammessa alla difesa conferisce mandato ad avvocato o procuratore diverso da quello designatole, se cessa o risulta insussistente lo stato di non abbienza, il pre-

(Segue: *Testo del Governo*)

presidente del Collegio davanti al quale pende la causa od affare o il magistrato che procede, la parte contraria a quella ammessa, gli avvocati o procuratori designati per la difesa, il pubblico ministero ed il Consiglio dell'Ordine possono fare rapporto alla Commissione che ha provveduto all'ammissione, per l'eventuale revoca.

La Commissione provvede secondo le norme di cui all'articolo 22. Se è dichiarata la revoca dell'ammissione, la deliberazione, a cura dell'organo giudiziario davanti a cui pende la causa od affare, è comunicata ad entrambe le parti e ai loro difensori.

L'eventuale compenso è liquidato a norma dell'articolo 28, ultimo comma.

Ove la parte contraria venga a sua volta ammessa alla difesa, deve essere designato un difensore diverso da quello che ha assistito la parte esclusa.

Art. 32.

La condanna alle spese, diritti ed onorari contro la parte avversa a quella ammessa alla difesa è pronunciata con distrazione a favore dello Stato; dette somme sono prenotate a debito, e riscosse ai sensi dell'articolo 43 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Ove l'esazione sia infruttuosa, e la vittoria della causa o la composizione della lite abbia messo la parte non abbiente in condizioni di poter restituire quanto erogato in suo favore, detta parte sarà obbligata alla rivalsa, nei limiti di cui all'articolo 34.

Art. 33.

Ai fini del recupero delle spese nei giudizi davanti al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, al Consiglio di giustizia amministrativa e ai Tribunali regionali amministrativi, una nota delle spese annotate a debito, compilata dal segretario ed approvata dal presidente, è trasmessa all'Ufficio del registro, che procederà alla riscossione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

tore, il presidente del Collegio davanti al quale pende la causa od affare o il magistrato che procede, la parte contraria a quella ammessa, gli avvocati o procuratori designati per la difesa, il pubblico ministero ed il Consiglio dell'Ordine possono fare rapporto alla Commissione o al magistrato che ha provveduto all'ammissione, per l'eventuale revoca. Se è dichiarata la revoca dell'ammissione, la deliberazione, a cura dell'organo giurisdizionale competente, è comunicata ad entrambe le parti e ai loro difensori.

L'eventuale compenso è liquidato a norma dell'ultimo comma dell'articolo 27.

Identico.

Art. 31.

La condanna alle spese, diritti ed onorari contro la parte avversa a quella ammessa alla difesa è pronunciata con distrazione a favore dello Stato; dette somme sono prenotate a debito, e riscosse ai sensi dell'articolo 43 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Ove l'esazione sia infruttuosa, e la vittoria della causa o la composizione della lite abbia messo la parte non abbiente in condizioni di poter restituire quanto erogato in suo favore, detta parte sarà obbligata alla rivalsa, nei limiti di cui all'articolo 33.

Art. 32.

Ai fini del recupero delle spese nei giudizi davanti al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, al Consiglio di giustizia amministrativa e ai Tribunali regionali amministrativi e sezioni distaccate, una nota delle spese annotate a debito, compilata dal segretario ed approvata dal presidente, è trasmessa all'Ufficio del registro, che procederà alla riscossione.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 34.

L'azione di recupero a carico della persona ammessa alla difesa, stabilita dalle leggi sulle imposte di registro e di bollo, può essere esercitata verso la persona stessa per tutte le tasse e i diritti ripetibili, quando per sentenza o transazione abbia conseguito almeno il sestuplo delle dette tasse e diritti.

Il non abbiente è tenuto, in ogni caso, a rimborsare le spese anticipate e gli onorari pagati dallo Stato al difensore, nel caso che la somma o il valore conseguito siano pari almeno al quadruplo di essi.

Nelle cause interessanti persone fisiche o giuridiche ammesse alla difesa, definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle tasse, diritti, onorari e spese prenotate a debito, con divieto di accollarle alla parte o all'ente ammesso al beneficio. È nullo ogni patto contrario.

Restano in ogni caso ferme le norme contenute nei precedenti commi per l'esercizio dell'azione di recupero contro il non abbiente.

L'azione di recupero della quota delle spese di causa posta a carico della persona ammessa parzialmente al patrocinio statale si esercita a norma dell'articolo 36 prescindendo dall'esito del giudizio.

Art. 35.

Nelle cause promosse contro le persone ammesse alla difesa, la parte attrice o impugnante, in caso di estinzione o perenzione del processo, è obbligata al pagamento delle tasse, diritti e spese prenotate a debito.

Nelle cause che interessano persone fisiche o giuridiche ammesse alla difesa, tutte le parti sono tenute solidalmente al pagamento delle tasse, diritti, onorari e spese prenotate a debito, quando il processo sia estinto o perento e risulti che l'estinzione sia determinata da accordi tra le parti, ancorchè non concretati in formale atto di transazione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 33.

Identico.

Il non abbiente è tenuto, in ogni caso, a rimborsare le spese anticipate e gli onorari pagati dallo Stato al difensore, nel caso che la somma o il valore conseguito siano pari almeno al quintuplo di essi.

Nelle cause interessanti persone fisiche o giuridiche ammesse alla difesa, definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle tasse, diritti, onorari e spese prenotate a debito. È nullo ogni patto contrario. Restano in ogni caso ferme le condizioni previste nei precedenti commi per l'esercizio dell'azione di recupero contro il non abbiente.

L'azione di recupero della quota delle spese di causa poste a carico della persona ammessa al patrocinio parziale a spese dello Stato si esercita a norma dell'articolo 35 prescindendo dall'esito del giudizio.

Art. 34.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Tuttavia per l'esercizio dell'azione di recupero contro il non abbiente si applicano le norme contenute nei commi primo e secondo dell'articolo 34, salvo quanto stabilito per l'ammissione parziale al beneficio.

Art. 36.

Entro tre mesi dalla data in cui diventa definitivo il provvedimento che chiude il giudizio in cui vi siano state parti ammesse alla difesa, o dalla sua estinzione o perenzione, si procede a norma dell'articolo 32, alla riscossione a carico delle parti delle tasse, diritti, spese ed onorari prenotati a debito, in proporzione alla condanna delle parti stesse alle spese del giudizio.

Il cancelliere che ometta o ritardi gli atti di sua competenza incorre nella pena pecuniaria di lire 2.000.

Art. 37.

La liquidazione degli onorari e dei diritti dovuti al difensore del non abbiente, vittorioso o soccombente, nonchè al consulente, perito od ausiliare del giudice sarà effettuata in osservanza delle leggi e tariffe professionali dal giudice che decide la causa o l'affare, con il provvedimento che chiude il procedimento davanti a lui.

In caso di estinzione del processo o di conciliazione, gli onorari sono liquidati, con ordinanza in camera di consiglio, in proporzione all'opera svolta ed ai risultati conseguiti, dal giudice davanti al quale si è svolto il giudizio.

Al pagamento a favore del difensore degli onorari liquidati a norma dei commi precedenti si provvede mediante mandato emesso dal cancelliere competente alla riscos-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Tuttavia per l'esercizio dell'azione di recupero contro il non abbiente si applicano le disposizioni contenute nel primo e nel secondo comma dell'articolo 33, salvo quanto stabilito per l'ammissione al patrocinio parziale a carico dello Stato.

Art. 35.

Entro tre mesi dalla data in cui diventa definitivo il provvedimento che chiude il giudizio in cui vi siano state parti ammesse alla difesa, o dalla sua estinzione o perenzione, si procede, a norma dell'articolo 31, alla riscossione a carico delle parti delle tasse, diritti, spese ed onorari prenotati a debito, in proporzione alla condanna delle parti stesse alle spese del giudizio.

Soppresso.

Art. 36.

Salvo quanto disposto dal codice di procedura civile per la liquidazione delle spese per la parte non abbiente che soccombe, gli onorari e i diritti dovuti al difensore del non abbiente per l'opera da lui prestata, compresa l'eventuale attività stragiudiziale successiva alla data di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sono liquidati, anche in caso di soccombenza o di compensazione totale o parziale delle spese, con decreto dal giudice che decide la causa o l'affare, osservando le leggi e le tariffe professionali.

Identico.

Al pagamento a favore del difensore degli onorari liquidati a norma dei commi precedenti si provvede mediante mandato da emettersi, entro tre mesi dalla data in cui la

(Segue: *Testo del Governo*)

sione delle spese, dei diritti e degli onorari prenotati a debito.

Analogamente si provvede per il pagamento di quanto compete ai consulenti tecnici, periti, ausiliari del giudice, notai o pubblici ufficiali di cui al n. 3 dell'articolo 11 e al secondo comma dell'articolo 12.

Art. 38.

Nelle cause o nei procedimenti interessanti persone fisiche o giuridiche ammesse alla difesa non può farsi uso della carta libera, se in ciascun atto ed in ciascuna copia non sia citato il decreto di ammissione, e se, trattandosi di atti, documenti o copie da prodursi in giudizio, non sia in essi indicato lo scopo della produzione.

Sono inclusi nel beneficio della prenotazione a debito delle tasse di bollo anche quei documenti che, all'inizio delle cause e dei procedimenti, già si trovino in qualunque modo in contravvenzione alle disposizioni della legge sul bollo.

Art. 39.

Sono registrate a debito nell'interesse delle persone fisiche e giuridiche ammesse al patrocinio statale:

1) le sentenze e gli atti indicati nella parte seconda della tariffa allegato A annessa al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, relativi ai procedimenti contenziosi in materia civile ed amministrativa;

2) gli atti e documenti soggetti a registrazione, giusta le disposizioni della legge di registro e della tariffa;

3) gli originali degli atti nei procedimenti di volontaria giurisdizione ove siano della natura di quelli specificamente designati dalla citata tariffa e non siano compresi nelle esenzioni stabilite dalla legge di registro suindicata.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

liquidazione diventa definitiva, dal cancelliere competente alla riscossione delle spese, dei diritti e degli onorari prenotati a debito.

Analogamente si provvede, anche in corso di causa, per il pagamento di quanto compete ai consulenti tecnici o periti anche di parte, ausiliari del giudice, notai o pubblici ufficiali di cui al n. 3 dell'articolo 12 e al secondo comma dell'articolo 13.

Art. 37.

Nelle cause o nei procedimenti interessanti persone fisiche o giuridiche ammesse alla difesa non può farsi uso della carta libera, se in ciascun atto ed in ciascuna copia non sia citato il provvedimento di ammissione, e se, trattandosi di atti, documenti o copie da prodursi in giudizio, non sia in essi indicato lo scopo della produzione.

Identico.

Art. 38.

Sono registrate a debito nell'interesse delle persone fisiche e giuridiche ammesse al patrocinio a spese dello Stato:

1) le sentenze e gli atti indicati nella tariffa allegato A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, relativi ai procedimenti contenziosi in materia civile e amministrativa;

2) *identico*;

3) *identico*.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 40.

I competenti uffici giudiziari sono tenuti a trasmettere, mensilmente, al Ministero di grazia e giustizia, per il successivo inoltro al Ministero del tesoro, la nota delle spese di giudizio per le quali dovrà essere iniziata azione di rivalsa, ai sensi della presente legge.

Sulla base delle dette note, il Ministro del tesoro, con proprio decreto, assegnerà i fondi corrispondenti all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

Le somme ricavate dalle azioni di rivalsa di cui al precedente comma sono versate, a cura dell'ufficio che ha provveduto al recupero, presso l'Ufficio del registro.

Art. 41.

Per le controversie in materia di lavoro sono fatte salve le disposizioni speciali in materia.

Art. 42.

L'ammissione al gratuito patrocinio deliberata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, rimane valida ed i suoi effetti sono disciplinati a norma della presente legge.

Art. 43.

I fondi necessari per l'applicazione della presente legge sono stanziati sull'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

Le spese per la difesa dei non abbienti previste dalla presente legge sono annoverate tra le spese di giustizia e fanno carico all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 39.

Identico.

Identico.

Le somme ricavate dalle azioni di rivalsa sono versate, a cura dell'ufficio che ha provveduto al recupero, presso l'Ufficio del registro.

Soppresso.

Art. 40.

Identico.

Art. 41.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

All'onere a totale carico dello Stato derivante dalla presente legge nell'esercizio 1973, previsto in 500 milioni, si farà fronte mediante riduzione di un corrispondente importo del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

DISEGNO DI LEGGE (n. 73)

D'INIZIATIVA DEL SENATORE PETRONE ED ALTRI

**Istituzione del patrocinio statale
per i non abbienti****Art. 1.**

È istituito il patrocinio statale per assicurare ai non abbienti i mezzi per agire e per difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

Art. 2.

Lo Stato assume l'onere delle spese, dei diritti e degli onorari dei difensori, nonché dei consulenti tecnici, periti, ausiliari del giudice, notai, e pubblici ufficiali, chiamati a prestare la loro opera in favore di una o più parti esercenti il diritto di difesa a mezzo del patrocinio statale.

Art. 3.

Il patrocinio statale dei non abbienti non è ammesso per le controversie concernenti cessioni di crediti e diritti altrui, salvo che la cessione risulti effettuata in adempimento di preesistenti obbligazioni derivanti da atti di data certa.

Art. 4.

Il magistrato davanti al quale il processo è pendente ha la vigilanza sulla difesa dei non abbienti.

Art. 5.

Presso ciascun tribunale è costituita una Commissione per la difesa dei non abbienti composta:

- 1) dal Presidente del tribunale, o da un magistrato, anche a riposo, da lui designato, che la presiede;
- 2) da un altro magistrato, anche a riposo, designato dal Presidente del tribunale;
- 3) da un avvocato o procuratore iscritto all'albo dei procuratori da almeno 10

anni, designato dal Consiglio dell'ordine forense.

Un cancelliere o segretario designato dal Presidente del tribunale esercita le funzioni di segretario.

Per ciascuna categoria di componenti la Commissione sono nominati, con le medesime modalità, membri supplenti.

Art. 6.

Per i giudizi civili ed amministrativi l'ammissione al patrocinio statale è disposta dalla Commissione presso il tribunale nel cui circondario deve aver luogo il giudizio.

Nei giudizi penali, l'imputato o le parti private sono ammesse al patrocinio statale con decreto motivato del Presidente della Corte o del Tribunale o del Pretore del luogo in cui si procede.

Durante l'istruzione l'ammissione è disposta con decreto motivato dal giudice istruttore o dal Presidente della sezione istruttoria se si procede ad istruzione formale, dal pubblico ministero se si procede ad istruzione sommaria o nel caso degli atti di polizia giudiziaria; ovvero dal Pretore o dal giudice speciale nei procedimenti di rispettiva competenza.

L'ammissione al patrocinio statale per le cause di competenza del conciliatore è disposta dal conciliatore medesimo.

Per i procedimenti penali davanti al Tribunale per i minorenni resta fermo il disposto del regio decreto 20 settembre 1934, numero 1579, articolo 9.

Art. 7.

L'ammissione al patrocinio statale dei non abbienti, in materia civile, penale e amministrativa, produce i seguenti effetti:

- 1) la difesa gratuita per la causa o per l'affare in ordine al quale ebbe luogo l'ammissione al beneficio medesimo, salvo il diritto di ripetizione degli onorari dalla parte contraria, condannata alle spese nelle cause civili, e nelle cause penali in cui vi sia costituzione di parte civile;

2) l'annotazione a debito delle tasse di registro, delle tasse di bollo e ipotecarie, e delle eventuali relative soprattasse secondo le leggi vigenti e i regolamenti relativi;

3) la formazione gratuita di atti processuali, amministrativi o pubblici in genere, il rilascio pure gratuito di copie, necessari per la causa o affare per cui vi è stata l'ammissione al beneficio, l'anticipazione da parte dello Stato delle spese effettivamente sostenute da consulenti tecnici, periti, ausiliari del giudice, notai e pubblici funzionari che abbiano all'uopo prestato la propria opera e l'ammontare a debito dei diritti di competenze, onorari o vacanze loro spettanti;

4) l'anticipazione da parte dello Stato delle spese di viaggio o di soggiorno e relative indennità spettanti a funzionari pubblici in relazione alle cause o affari di cui sopra, e delle spese e indennità necessarie per la audizione di testimoni;

5) le inserzioni gratuite, necessarie per le cause o affari di cui sopra, in pubblicazioni legali, in forza di provvedimento dell'organo giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento.

Art. 8.

Gli effetti della ammissione per una determinata causa o affare, si estendono a tutti gli atti che vi si riferiscono, di volontaria giurisdizione, amministrativi, o di altro genere.

Art. 9.

L'ammissione all'esercizio del patrocinio statale di cui all'articolo 1 vale per ogni stadio e grado del giudizio.

Art. 10.

Sono ammessi alla difesa tutti coloro, compresi gli stranieri, che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo seguente e le persone giuridiche che abbiano per scopo esclusivo o prevalente la beneficenza, l'assistenza e l'istruzione dei non abbienti.

Art. 11.

Le condizioni per l'ammissione alla difesa sono:

1) lo stato di non abbenza;

2) la non manifesta infondatezza della causa o affare.

Si presume non abbenza chi non è iscritto nei ruoli dell'imposta complementare e, limitatamente alle controversie individuali di lavoro, previdenziali ed agrarie, anche chi è iscritto nei ruoli di detta imposta, per un reddito non superiore a lire 2 milioni.

Nei giudizi penali, anche per l'esercizio dell'azione civile, è richiesta soltanto la condizione di cui al n. 1) del primo comma.

Art. 12.

In materia civile ed amministrativa chi vuol ottenere l'ammissione al patrocinio statale deve farne domanda con ricorso in carta semplice diretto al Presidente della competente Commissione.

Il ricorso deve contenere l'esposizione dei fatti, delle ragioni e dei mezzi di prova, sui quali l'istante intende fondare la sua domanda o difesa.

Esso deve essere sottoscritto dalla parte e corredato dei documenti giustificativi della non abbenza e di quelli concernenti il merito.

Il ricorso, sempre corredato dei documenti di cui al comma precedente, può essere proposto anche verbalmente davanti ad un componente della Commissione, ovvero davanti al cancelliere della Pretura del luogo di residenza o di domicilio dell'istante.

Di tale proposizione viene redatto il processo verbale.

Il cancelliere trasmette il processo verbale, unitamente ai documenti, alla competente Commissione.

Nei giudizi penali, l'imputato o le parti private che chiedono, con atto sottoscritto o con dichiarazione verbalizzata, di avvalersi del patrocinio statale, devono produrre al magistrato competente ai sensi dell'arti-

colo 6 la certificazione tributaria relativa all'imposta complementare di cui all'articolo 11.

Nelle cause di competenza del conciliatore, il ricorso per l'ammissione al patrocinio statale, corredato dei documenti giustificativi di cui al terzo comma, è proposto, anche verbalmente, davanti al conciliatore medesimo.

Art. 13.

In qualunque stato della causa o del procedimento l'Intendenza di finanza, qualora ritenga inesistente lo stato di non abbenza o mutata la condizione economica della persona ammessa al beneficio, può con ricorso motivato e notificato alla parte interessata, chiedere alla Commissione o al magistrato che emanò il decreto di ammissione la revoca di questa.

La Commissione o il magistrato competente provvedono con decreto motivato.

Ai fini di cui ai commi precedenti il cancelliere del tribunale o dell'ufficio del conciliatore comunica mensilmente all'Intendenza di finanza un elenco nominativo delle persone ammesse, corredato della prodotta documentazione sulla non abbenza.

Art. 14.

La Commissione di cui all'articolo 5 si riunisce su convocazione del Presidente che, per ogni affare, designa il relatore.

Il relatore provvede alla istruzione della domanda, e quindi riferisce alla Commissione, che decide, a maggioranza di voti, con deliberazione motivata e sottoscritta dal Presidente e dal relatore.

Art. 15.

Con il provvedimento di ammissione viene nominato il difensore prescelto dall'istante tra gli avvocati e procuratori esercenti in un comune della circoscrizione del tribunale competente per territorio.

Ove sussistano fondate ragioni, può essere nominato, su istanza dell'interessato, un difensore tra quelli esercenti nella circoscrizione della Corte d'appello competente.

Per i giudizi davanti alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana e alle altre giurisdizioni speciali, il difensore può essere designato e nominato anche tra quelli residenti nel distretto della Corte d'appello nel quale è compreso il comune di residenza dell'istante.

Qualora l'istante ritenga che sussistano validi motivi per procedere alla revoca del mandato, può farne denuncia all'organo che ha provveduto alla nomina.

Questo, valutata la fondatezza e la gravità dei motivi e sentito il difensore, può procedere alla sua sostituzione con altro avvocato o procuratore, sempre indicato dalla parte, con decreto non impugnabile.

Art. 16.

La corrispondenza della Commissione di cui all'articolo 5 con i pubblici uffici ha luogo in franchigia postale.

I pubblici uffici debbono rilasciare, in carta libera, copie, certificati e documenti relativi alla causa o affare del non abbeniente.

Degli atti rilasciati non si può fare uso estraneo alla causa per la quale furono richiesti, ed i medesimi devono recare l'indicazione del nome delle parti, del richiedente, e la data del decreto di ammissione al patrocinio statale.

Art. 17.

Gli avvocati e procuratori designati per la difesa dei non abbenienti, non possono recusare l'incarico senza giustificato motivo, riconosciuto tale dalla Commissione o dal magistrato competente.

Art. 18.

La condanna alle spese, diritti e onorari contro la parte avversa a quella ammessa alla difesa è pronunciata con distrazione a favore dello Stato; dette somme sono prenotate a debito, e riscosse ai sensi dell'articolo 43 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile. Ove l'esazione sia infruttuosa, e la vittoria della causa o la composizione della lite abbia messo la parte non abbiente in condizioni di poter restituire quanto erogato in suo favore, detta parte sarà obbligata alla rivalsa, nei limiti di cui all'articolo 19.

Art. 19.

L'azione di recupero a carico della persona ammessa alla difesa, stabilita dalle leggi sulle imposte di registro e di bollo, può essere esercitata verso la persona stessa per tutte le tasse e i diritti ripetibili, quando per sentenza o transazione abbia conseguito almeno il sestuplo delle dette tasse e diritti.

Il non abbiente è tenuto, in ogni caso, a rimborsare le spese anticipate e gli onorari pagati al difensore dallo Stato nel caso che la somma o il valore conseguito siano pari almeno al quadruplo di essi.

Nelle cause interessanti persone fisiche o giuridiche ammesse alla difesa, definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle tasse, diritti e spese prenotati a debito, con divieto di accollarle alla parte o all'ente ammesso al beneficio. È nullo ogni patto contrario.

Restano in ogni caso ferme le norme contenute nei precedenti commi per l'esercizio dell'azione di recupero contro il non abbiente.

Art. 20.

Nelle cause promosse contro le persone ammesse alla difesa, la parte attrice o impugnante, in caso di estinzione o perenzione del processo, è obbligata al pagamento delle tasse, diritti e spese prenotate a debito.

Nelle cause che interessano persone fisiche o giuridiche ammesse alla difesa, tutte le parti sono tenute solidalmente al pagamento delle tasse, diritti e spese prenotate a debito, quando il processo sia estinto o perento e risulti che l'estinzione sia stata determinata da accordi fra le parti, ancorchè non concretati in formale atto di transazione.

Tuttavia per l'esercizio dell'azione di recupero contro il non abbiente si applicano le norme contenute nei commi primo e secondo dell'articolo 19.

Art. 21.

Entro tre mesi dalla pubblicazione del provvedimento che definisce il giudizio in cui vi siano state parti ammesse alla difesa, o dalla sua estinzione o perenzione, si procede a norma dell'articolo 18 alla riscossione a carico delle parti delle tasse, diritti, spese ed onorari prenotati a debito, in proporzione della condanna delle parti stesse alle spese del giudizio.

Il cancelliere che ometta o ritardi gli atti di sua competenza incorre nella pena pecuniaria di lire 2.000.

Se il provvedimento che definisce il giudizio in cui vi è stata ammissione alla difesa non è stato notificato a cura delle parti, la notificazione sarà effettuata, nel solo dispositivo, a cura del cancelliere competente alla riscossione decorsi 180 giorni dalla sua pubblicazione.

A seguito di tale notificazione il provvedimento diventa esecutivo unicamente ai fini della riscossione delle tasse, diritti, spese e onorari prenotati a debito.

Art. 22.

La liquidazione degli onorari e dei diritti dovuti al difensore del non abbiente, nonché ai consulenti, periti ed ausiliari sarà effettuata in osservanza delle leggi e tariffe professionali dal giudice che decide la causa o l'affare.

Art. 23.

Sono registrate a debito nell'interesse delle persone fisiche e giuridiche ammesse al patrocinio statale:

1) le sentenze e gli atti indicati nella parte seconda della tariffa allegato A annessa al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, relativi ai procedimenti contenziosi in materia civile ed amministrativa;

2) gli atti e documenti soggetti a registrazione, giusta le disposizioni della legge di registro e della tariffa;

3) gli originali degli atti nei procedimenti di volontaria giurisdizione ove siano della natura di quelli specificamente designati dalla citata tariffa e non siano compresi nelle esenzioni stabilite dalla legge di registro suindicata.

Art. 24.

I competenti uffici giudiziari sono tenuti a trasmettere, mensilmente, al Ministero di grazia e giustizia, per il successivo inoltro al Ministero del tesoro, la nota delle spese di giudizio per le quali dovrà essere iniziata azione di rivalsa, ai sensi della presente legge.

Sulla base delle dette note, il Ministro del tesoro, con proprio decreto, assegnerà i fondi corrispondenti all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

Le somme ricavate dalle azioni di rivalsa di cui al precedente comma sono versate, a cura dell'ufficio che ha provveduto al recupero, presso l'Ufficio del registro.

Art. 25.

L'ammissione al gratuito patrocinio, deliberata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, rimane valida ed i suoi effetti sono disciplinati a norma della presente legge.

Art. 26.

I fondi necessari per l'applicazione della presente legge sono stanziati sull'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

Le spese per la difesa dei non abbienti previste dalla presente legge sono annoverate tra le spese di giustizia e fanno carico all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia.

All'onere a totale carico dello Stato derivante dalla presente legge nell'esercizio 1971, previsto in 500 milioni, si farà fronte mediante riduzione di un corrispondente importo del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni in bilancio.